

- 1,81 e 1,45 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,92 e 1,53 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Per gli alcoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 6

L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3 :

- 0,72 e 0,36 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,

- 0,83 e 0,44 ECU per % vol d alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Articolo 7

In deroga al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 854/86, in caso di consegne anticipate a norma dell'articolo 2, fino al 30 aprile 1988 il distillatore versa al produttore il prezzo d'acquisto.

Articolo 8

In applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 854/86, l'obbligo della distillazione si considera soddisfatto solo se il vino consegnato proviene dalla regione di produzione alla quale il produttore appartiene.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente